

TRIBUNALE DI CATANIA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI ai sensi dell' art. 68 , comma 2, d.lgs. 12 Gennaio 2019 n.14

Avv. Marina Rosaria Laura Lombardo

Gestore della crisi da sovraindebitamento

Debitore: Arena Giovanni

Assistito da Avv. Wanausek Ivana

ivana.wanausek@pec.ordineavvocaticatania.it



La sottoscritta Avv. Marina Rosaria Laura Lombardo, nata a Catania il 4 giugno 1968, con studio in Catania via Gabriele D'Annunzio n. 62, telefono mobile 3929619750, pec <u>avv.lombardomarina@pec.ordineavvocaticatania.it</u>, iscritto all'Albo avvocati Catania al n. 05455, con provvedimento, Prot. 8/2023, è stata nominata dall'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale Italiana" Segretariato sociale sede di Catania - Aci Catena (All. A), quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e per valutare l'ammissibilità alla procedura presentata da Arena Giovanni, nato a Catania l'8 maggio 1979, e ivi residente in Via Mascalucia n. 50, codice fiscale RNAGNN79E08C351C.

Successivamente la scrivente professionista inviava all'OCC formale comunicazione di accettazione dell'incarico (all. B).

La scrivente in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara e attesta:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della l.f.;
- di non essere legata al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetto, inabilitato, fallito;
- di non esser stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non esser legata al soggetto debitore in alcun rapporto personale in veste di coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non esser legata al debitore o alle società controllate dal debitore o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non aver, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Via Gabriele D'Annunzio n. 62 – 95128 Catania mrl.lombardo@gmail.com – tel.mob. 3929619750

relazione Arena Giovanni Pag. 2 a 30



- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;
- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli
 da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei
 compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal
 regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della
 ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa
 Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del
 Giudice, e il compenso comprensivo di spese generali ed oltre oneri di
 legge è stato regolarmente e preventivamente sottoscritto per
 accettazione dal debitore (All. C).

Attività svolte

La sottoscritta ha esaminato, attraverso alcuni incontri con l'interessato ed il suo legale, Avv. Ivana Wanausek, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

- 1. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti i debiti esibiti, nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della posizione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale.
- 2. È stato riscontrato che effettivamente sussiste a norma dell'art. 2 co. 1 lett. a) e b) D.lgs 14/2019 C.C.I. "... lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; [nonché] lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.".
- 3. La sottoscritta ha poi verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata, ossia che il debitore:
 - ✓ risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dall'art. 2
 comma 1 lettera c) del D. Lqs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
 - √ risulta essere consumatore così così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
 - √ ha fornito tutta la documentazione utile e necessaria a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, ai sensi del comma 1 dell'art. 67 della legge n. 14 del 12 gennaio 2019, e precisamente:



- a. elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- b. elenco della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c. dichiarazione degli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio negli ultimi cinque anni;
- d. dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- e. elenco degli stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- ✓ non si trova in una delle condizioni ostative di cui all'art. 69 della legge n.14 del 12 gennaio 2019 e cioè:
- 1. Il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- 2. non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- **3.** non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- ✓ che dalla valutazione effettuata con riguardo all'istituto giuridico da applicare idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento, tra quelli previsti dal CCII, trattandosi di consumatore, è stato individuato il "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore".
- ✓ che Arena Giovanni si è impegnato personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Ivana Wanausek a fornire il supporto e la collaborazione necessaria al nominato OCC per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale.

Tutto ciò premesso e verificato il sottoscritto gestore della crisi, in qualità di esperto nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi "Protezione Sociale" Segretariato sociale sede di Catania - Aci Catena, ha proceduto alla stesura della seguente relazione, che tiene conto delle disposizioni di cui all'art. 68 co 2 D. Lgs n. 14/2019 come segue:



Sommario

- 1. Documentazione e atti prodotti dall'istante
- 2. Informazioni sul proponente posizione reddituale
- 3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore di assumere volontariamente le obbligazioni
- 4. Elenco dei creditori e cause di prelazione
- 5. Valutazione del merito creditizio del debitore ex art.68 co.3 D.Lgs 14/2019
- 6. Motivi dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte
- 7. Esposizione debitoria dell'istante
- 8. Spesa media mensile del nucleo familiare del ricorrente
- 9. Revoca /inefficacia del pignoramento presso terzi
- 10. Resoconto sulla solvibilità del debitore
- 11.Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dell'istante e indicazione dei presumibili costi della procedura
 - 12.Garanzie
 - 13. Valutazione sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
 - 14. Fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti
- 15. Valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della domanda ex art. 68 co 2 lett. c) D. Lgs 14/2019
 - 16.Conclusioni

1. Documentazione e atti prodotti dall'istante

In occasione dell'incontro avvenuto presso lo studio dello scrivente gestore e successivamente su richiesta specifica, l'istante Arena Giovanni, assistito dall'Avv. Ivana Wanausek, ha prodotto i seguenti atti e documenti:

- ✓ copia istanza ex art. 15 co 9 Legge 27 gennaio 2012 n.3 (doc.1)
- √ documento identità e codice fiscale (doc. 2)
- ✓ certificato stato di famiglia (doc.3)
- ✓ certificato di residenza (doc. 3)
- ✓ estratti conti correnti bancari degli ultimi due anni (doc. 4)
- ✓ dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 5)
- √ visura PRA (doc. 6)
- √ atto vendita 20 dicembre 2022 (doc. 7)
- √ attestazione pagamento oneri condominiali insoluti (doc. 8)
- √ fattura Avv. Zimmitti (doc.9)
- ✓ lettera quietanza DoValue 17.1.2023 (doc. 10)
- √ denuncia furto auto 19.07.2012 (doc. 11)
- ✓ perdita possesso autovettura (doc. 12)
- ✓ certificato UniLav e busta paga Arena Samulele (doc. 13)
- ✓ busta paga agosto 2024 (doc.14)
- √ atto di pignoramento Ifis (doc. 15)
- ✓ atto di pignoramento AK Nordik (doc. 16)
- √ atto di pignoramento Tanaro (doc. 17)
- ✓ atto di donazione 19.12.2019 (doc. 18)

Sono stati inoltre eseguiti a nome del proponente e su delega conferita i seguenti accessi:

- ✓ archivi centrale rischi della Banca d'Italia (doc. 19)
- ✓ dati forniti dal sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF (doc. 20)
- √ ispezione CTC (doc. 21)



- √ ispezione presso Agenzia delle Entrate (doc. 22)
- ✓ Ispezione preso l'ufficio tributi Comune di Catania (doc. 23)
- ✓ Ispezione presso Città Metropolitana di Catania (doc. 24)
- ✓ Ispezione presso Dipartimento finanze regione Sicilia (doc. 25)
- ✓ Ispezione presso banche e/o enti finanziari interessati alla posizione debitoria dell'istante (doc. 26)
- ✓ Dichiarazione sul compimento di atti di straordinaria amministrazione nell'ultimo quinquennio (doc. 27)
- √ Verbale di svolgimento operazioni (doc.28)
- √ Fabbisogno familiare (doc. 29)
- ✓ Parcella advisor legale (doc. 30)

2. Informazioni sul proponente - posizione reddituale

Stato di famiglia:

Dallo stato di famiglia presente in atti (doc. 3) emerge che il nucleo familiare dell'istante è composto da cinque persone, e precisamente:

Arena Giovanni nato a Catania l'08 maggio 1979 RNAGNN79E08C351Z



Il nucleo familiare risiede a Catania via Mascalucia n.50 (doc.3), e l'abitazione è di proprietà dei figli e (minorenne) con diritto di usufrutto legale in favore dei genitori, di cui meglio si dirà nel proseguo.

Posizione e reddito medio annuo:

Via Gabriele D'Annunzio n. 62 – 95128 Catania mrl.lombardo@gmail.com – tel.mob. 3929619750

relazione Arena Giovanni Pag. 7 a 30



dall'esame dei documenti a disposizione e dalle verifiche effettuate, risulta che Arena Giovanni è percettore di reddito con decorrenza dal 5 ottobre 2020 (data di assunzione), essendo rimasto disoccupato dal 2012; pertanto dall'analisi delle uniche due dichiarazioni 730 (anno 2022 e 2023) e da un modello CU 2024 (doc.5) emerge un reddito medio mensile di €. 1.546,85, mentre il reddito medio annuale è pari a €. 20.109,16

Modello fiscale	730/2022	730/2023	CU 2024	Reddito medio
anno	2021	2022	2024	
Reddito complessivo	€. 19.453,00	€. 22.441,00	€.23.973,55	
Imposte dirette		- €. 1.775,00	-€.2.774,85	
Addizionale regionale	€.	- €. 276,00	- €.294,87	
Addizionale comunale	- €. 47,00	- €. 180,00	- €.191,79	
Reddito netto annuale	€. 19.406,00	€. 20.210,00	€. 20.711,49	€. 20.109,16
Reddito netto mensile	€. 1.492,76	€. 1.554,61	€. 1.593,19	€. 1.546,85

Per quanto concerne il reddito netto mensile prodotto da Arena Giovanni, questo proviene esclusivamente da lavoro dipendente presso la Tecnorent srl con sede in Camporotondo Etneo, presso cui lavora dal 5 ottobre 2020 con la qualifica di aiuto manutentore (doc. 14).

dal mese di giugno 2024 ha sottoscritto contratto di lavoro part time a tempo determinato, con scadenza al 31 ottobre 2024, presso la ditta con sede in 27/d, percependo nel mese di luglio 2024 una retribuzione di €. 1.300,00, comprensiva di rateo 13^ e 14^, ad oggi non ha percepito la retribuzione del mese di agosto. (doc. 13)

Beni immobili

L'istante non ha beni immobili in proprietà, ma, unitamente al coniuge, è titolare di usufrutto legale ex art. 324 c.c. sull'immobile sito in Catania via Mascalucia n.50 di proprietà dei figli e e (minore) ricevuto giusto atto di donazione ai rogiti del Notaio Alfredo Tamburino da Catania del 19 dicembre 2019 rep.15888 rac 7380 (doc. 18)



atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni

Dalle ispezioni ipotecarie effettuate presso la Conservatoria dei RRII di Catania si riscontra che l'istante Arena Giovanni in data 20 dicembre 2022 ha ceduto in vendita a terzi estranei un immobile di sua proprietà, unitamente al coniuge, sito in Camporotondo Etneo via Etna n.12 composto da vani 2,5 oltre accessori e vano garage di mq. 20 ca, per un importo di €. 56.000,00 (doc. 7).

Beni mobili registrati

Al proponente non sono stati rilevati dal PRA beni mobili registrati (doc. 6), come peraltro dallo stesso dichiarato, tuttavia da accertamento Tributario (doc. 25) emerge un debito per mancato pagamento delle Tasse di proprietà relativamente al veicolo targato CE668JZ di cui risulta la perdita di possesso a far data dal 6 maggio 2024 per furto subito in data 19.7.2012 (doc.11 e 12).

Rapporti Finanziari

L'istante è titolare dei sequenti rapporti finanziari:

- Conto corrente Banco Posta IT53W3608105138236523336524 con saldo all'1 maggio 2024 di €. 265,82 e una giacenza media nell'anno 2023 di €. 758,45 (doc. 4 e 4-1)
- **libretto smart** n.51383852 con saldo 0,00 (doc. 4-2)

Quindi, così come riscontrato dalla documentazione versata in atti, l'istante non risulta essere proprietario di beni immobili e/o mobili registrati e, come dallo stesso dichiarato, non risulta proprietario di beni mobili di valore, né intestatario di depositi bancari o altri titoli similari (doc. 28).

3. Cause dell'indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente, a corredo del piano di risanamento della posizione debitoria, e quello della documentazione acquisita dalla scrivente, ha permesso di individuare le cause dell'indebitamento.

Premesso che l'istante ha una famiglia composta da cinque persone, di cui il coniuge non percettore di reddito, un figlio maggiorenne percettore solo temporaneamente di reddito, quindi non valutabile ai fini della procedura di sovraindebitamento, e definibile non economicamente autosufficiente, un figlio minore in età scolare, e una figlia minore in età prescolare.

L'indebitamento ha inizio nel 2012 quando l'istante fu licenziato per giustificato motivo (mancato pagamento stipendi) dalla srl con sede in Catania,



dove svolgeva mansioni di operaio, a causa del mancato pagamento delle retribuzioni fino a otto mesi in arretrato, onorati con piccoli acconti durante i due anni successivi.

Tale circostanza non solo non garantiva all'istante alcuna serenità economica per se e la famiglia, ma impediva, altresì, di onorare i finanziamenti antecedentemente richiesti e ottenuti per l'avvio di una vita coniugale e familiare e imponendo l'ulteriore accesso al sistema bancario per far fronte ai bisogni familiari anche giornalieri.

Invero, i primi finanziamenti risalgono al 26 gennaio 2005, quando Arena Giovanni, all'epoca assunto con contratto co.co.co della snc con sede in Tremestieri Etneo via Trinacria 14 con un reddito percepito mensile di €. 1.100,00, ha sottoscritto un contratto di fido di conto corrente con la San Paolo Personal Finance n.03102243237 (doc.26-1), onorato sino al 2012 anno in cui subì il licenziamento, e ceduto, in perdita, in data 12 dicembre 2013 alla AK Nordic AB, che oggi ha proceduto con pignoramento presso terzi (doc.16).

In data 3 ottobre 2007 il debitore ha sottoscritto atto di mutuo fondiario presso il Banco di Sicilia S.p.A. ai rogiti del Notaio Las Casas da Catania rep. 82352 per l'acquisto di un immobile per civile abitazione costituente casa familiare sito in Camporotondo Etneo via Etna n.12, onorato parzialmente, ceduto a Prisma SPV srl e saldato nel dicembre 2022 con parte del ricavato della vendita del medesimo immobile ai rogiti del Notaio Geraci Giuseppina rep.41831 racc.19682 (doc.7).

Nell'anno 2009 veniva sottoscritto con la Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ulteriore contratto di finanziamento n.3395725 (doc. 26-9) per un importo di €. 10.000,00 oltre interessi per un totale di €. 13.586,40; detto finanziamento veniva concesso ed erogato dall'Istituto di credito con causale di preaccettazione per documentati impegni finanziari onorati puntualmente con lo stesso istituto in tempi trascorsi. Purtroppo, il debito è stato onorato solo in parte, tanto che in data 22 giugno 2015 l'Istituto finanziatore cedeva il credito residuo per l'importo di €. 15.206,21 alla Tanaro SPV che azionava il proprio titolo per un importo precettato di €. 16.261,71 (comprensivo di spese), e oggi posto in esecuzione con pignoramento presso terzi (doc.17).

Ancora, negli stessi anni Arena Giovanni richiedeva e otteneva dalla Barclays Bank Ireland PLC carta di credito n.0004304131065087015 chiusa al 31 ottobre 2013 con un saldo debitorio di €. 5,403,13. Il credito, per dichiarazione resa dallo stesso Istituto (doc.26-11) è stato ceduto nel luglio 2017 a Banca IFIS.



Da tale momento l'esposizione debitoria comincia ad avere un incremento costante, sia perché l'assenza di un lavoro stabile e regolarizzato si è protratto sino all'ottobre 2020, sia perché la famiglia è cresciuta con ben tre figli, circostanze che hanno obbligato l'istante a ricorrere al credito finanziario e ad omettere i pagamenti di tasse e imposte.

L'istante ha contratto un ulteriore debito, sottoscrivendo contratto n. 1119800612301 con Barclays Bank Ireland PLC, con carta di credito n.0004304131065087015 chiusa al 31 ottobre 2013 con un saldo debitorio di €. 5,403,13. Le posizioni Barclay sono andati in sofferenza e cedute nell'anno 2017 a IFIS Banca e IFIS Investing S.p.A. che ha avviato procedimento di recupero del credito attraverso azioni giudiziarie esecutive, sfociate nel pignoramento presso terzo, vincolando la retribuzione all'accantonamento in ragione di 1/5 con decorrenza da luglio 2023 e oggi in corso (doc. 15).

In data 5 ottobre 2020 l'istante è stato assunto presso la srl con sede in Catania con la qualifica di aiuto manutentore, svolgendo le relative mansioni, percependo un reddito di €. 1.100,00 mensile, aumentato nell'anno 2022 a €. 1.600,00. Tuttavia, anche in funzione della nascita della terzogenita avvenuta nel febbraio 2020, le esigenze economiche della famiglia sono cresciute, rendendo ancor più gravosa la posizione debitoria dell'istante, che non è più riuscito a onorare né i debiti pregressi né i debiti ulteriormente contratti.

Nel tempo l'istante ha contratto debiti in favore del Dipartimento delle Finanze Regione Sicilia per tasse di proprietà del mezzo targato CE668JZ, come sopra detto di cui oggi non ha più il possesso a seguito di furto, per un importo complessivo di €. 2.421,49, come da prospetto:

tassa omessa	Anno di riferimento	Importo	Sanzioni	interessi	totale
Proprietà	2016	€. 213,30	€. 10,67	€.17,08	€.241,05
Proprietà	2017	€. 213,30	€. 63,99	€.29,86	€.307,15
Proprietà	2018	€. 213,30	€. 63,99	€.25,60	€.302,89
Proprietà	2019	€. 213,30	€. 63,99	€.21,33	€.298,62
Proprietà	2020	€. 213,30	€. 63,99	€.17,06	€.294,35
Proprietà	2021	€. 213,30	€. 63,99	€.12,80	€.290,09
Proprietà	2022	€. 213,30	€. 10,67	€.13,78	€.237,75
Proprietà	2023	€. 213,30	€. 9,14	€.10,43	€.232,87



Proprietà	2024	€. 213,30	€. 3,20	€. 0,22	€.216,72
Totale					€.2.421,49

A causa dell'esposizione debitoria crescente, come già detto, in data 20 dicembre 2022 il debitore ha venduto l'immobile per civile abitazione costituente casa familiare sito in Camporotondo Etneo via Etna n.12, giusto atto ai rogiti del Notaio Geraci Giuseppina rep.41831 racc. 19682 (doc. 7), saldando con il ricavato della vendita il debito contratto con Prisma SPV (già di Banco di Sicilia), il debito contratto con il condominio dell'immobile di via Etnea 12 Camporotondo Etneo (doc. 8) e gli onorari del professionista Avv. Zimmitti (doc.9).

Dalle dinamiche sopra spiegate appare plausibile che il sovraindebitamento è intervenuto a seguito di un sproporzionato accesso al credito non bilanciato rispetto alla redditualità del richiedente, determinato da un'esigenza di vita quotidiana, potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi (doc. 4).

Emerge, inoltre, una volontà del debitore a ripianare i propri debiti attraverso lo spoglio del patrimonio immobiliare costituente casa familiare.

4. elenco dei creditori e cause di prelazione

Dall'esame di tutte le informazioni reperite, dalla documentazione prodotta ed esibita su richiesta del Gestore della Crisi, dalle comunicazioni di accertamento del credito pervenute dai creditori si è appurato che i creditori e le cause di prelazione sono le seguenti:

data apertura credito	n. pratica	creditore	Natura debito	Grado di privilegio
	00043041310 65087015	Barclays ceduta IFIS Banca	Carta credito	Chirografo
26.01.2005	03102243237	AK Nordik AB	finanziamento	Chirografo
26.10.2009	3395725	Tanaro Spv Srl	Finanziamento chirografo	Chirografo



Ifis Npl Investing Spa	Finanziamento chirografoo	Chirografo
Regione Sicilia Dipartimento Finanze	Tassa proprietà	Privilegio ex art. 2752 c.c.

Tali esposizioni debitorie corrispondono agli atti depositati, alle comunicazioni pervenute e, per quanto evincibile, dalle informazioni acquisite interrogando i sistemi di informazione creditizia - CRIF, Centrale Rischi Banca d'Italia e CTC– (doc. 19, 20,21).

5. Valutazione del merito creditizio del debitore

Ai sensi dell'art. 68 co 3 della legge 14/2019 l'Organismo di composizione della crisi è tenuta a indicare "se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

Il merito creditizio deve essere valutato, tenuto conto dell'importo necessario al debitore e al suo nucleo familiare per mantenere un tenore di vita dignitoso; pertanto, si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare presente nella scala di equivalenza ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

Pertanto, gli elementi da considerare ai fine di verificare se l'istituto finanziatore ha correttamente tenuto conto dei merito creditizio sono:

- importo del finanziamento
- importo dei finanziamenti antecedenti e loro andamento
- numero dei componenti del nucleo familiare
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare
- importo assegno sociale al momento dell'erogazione del finanziamento



• scale di equivalenza ISEE

Sono stati ordinati i finanziamenti in ordine cronologico, dal più datato al più recente, sulla scorta delle informazioni assunte dal debitore, acquisite dalle indagini esperite, ricevute dai creditori, e tenendo conto che alcuni creditori non hanno dato alcun seguito alle richieste dello scrivente gestore.

Finanziamento Barclays anno	
(A) Assegno sociale anno (fonte Inps) €.	€
534,41 per tredici mensilità	
Componenti del nucleo familiare	
(B) Parametro di equivalenza ISEE	
(nucleo persone)	
(C) spese del nucleo familiare per	
mantenere un dignitoso tenore di vita	,
(AxB)	
(D) reddito mensile	
(E) rata mensile finanziamenti preesistenti	€
(F) rata massima mensile del	
finanziamento (D-C-E=F)	
(G) rata mensile del finanziamento	
concesso	
(H) residua disponibilità (F-G=H)	
Dustranna di tala finanziamente il debitore	à state in grade di fornire la

Purtroppo di tale finanziamento il debitore non è stato in grado di fornire la documentazione e, per contro, l'ente ha fornito solo la dichiarazione di cessione del credito a banca IFIS. Pertanto non si è in grado di concludere se il soggetto finanziatore al momento dell'erogazione del finanziamento ha tenuto conto del merito creditizio.

Finanziamento AK Nordik AB anno 2005	
(A) Assegno sociale anno 2005 (fonte Inps) mensile	€. 375,33



Componenti del nucleo familiare	3
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone)	2,04
(C) spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (AxB)	€. 765,67
(D) reddito mensile	€. 1.100,00
(E) rata mensile finanziamenti preesistenti	non reperibile
(F) rata massima mensile del finanziamento (D-C-E=F)	€. 334,33
(G) rata mensile del finanziamento concesso	non reperibile
(H) residua disponibilità (F-G=H)	

Purtroppo di tale finanziamento il debitore non è stato in grado di fornire la documentazione e, per contro, l'ente finanziatore ha fornito documentazione da cui non è stato possibile evincere i dati per l'accertamento del merito creditizio. Non è possibile stabilire se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio

Finanziamento Tanaro (già MPS anno 2009)	
(A) Assegno sociale anno 2009 (fonte Inps) mensile	€. 409,05
Componenti del nucleo familiare	4
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone)	2,46
(C) spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (AxB)	€. 1.006,00
(D) reddito mensile	€. 000
(E) rata mensile finanziamenti preesistenti	Dato non rilevabile
(F) rata massima mensile del	Dato non rilevabile



finanziamento (D-C-E=F)	
(G) rata mensile del finanziamento concesso	€. 188,60
(H) residua disponibilità (F-G=H)	Dato non rilevabile

In considerazione che il reddito mensile nel periodo è pari a zero, trattandosi di soggetto disoccupato, si conclude che il **soggetto finanziatore** <u>non</u> ha tenuto conto del merito creditizio.

Finanziamento IFIS anno	
(A) Assegno sociale anno (fonte Inps) mensile	€
Componenti del nucleo familiare	
(B) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo 3 persone)	
(C) spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita (AxB)	€.
(D) reddito mensile	€.
(E) rata mensile finanziamenti preesistenti	€
(F) rata massima mensile del finanziamento (D-C-E=F)	€.
(G) rata mensile del finanziamento concesso	€.
(H) residua disponibilità (F-G=H)	

Purtroppo di tale finanziamento il debitore non è stato in grado di fornire la documentazione, se non l'atto di pignoramento presso terzi e, per contro, l'ente non ha fornito alcuna dichiarazione di credito malgrado le comunicazioni inviate. Pertanto non si è in grado di concludere se il soggetto finanziatore al momento dell'erogazione del finanziamento ha tenuto conto del merito creditizio.



6. Motivi dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte

Il D. Lgs 14/2019 prevede, all'art. 68 co 2 lett. b) che la relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi debba contenere "l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte".

dall'esame della dichiarazioni rese dall'istante e seauito delle documentazione prodotta (estratti conto - doc. 4 - e dichiarazioni reddituali doc. 5-) emerge che il primo finanziamento e impegno economico a carico della famiglia Arena è stato sottoscritto nell'anno 2005 (doc. 26) in cui l'istante era dipendente della sono sono la qualifica di magazziniere, percependo una retribuzione mensile di €.1.100,00 e la famiglia era composta da tre persone (l'istante la moglie e un figlio), incrementati negli anni successivi dovuti a un ampliamento della famiglia (nel 2008 nasce il secondo figlio) e soprattutto a causa dei fortissimi ritardi nei pagamenti delle retribuzioni da parte del datore di lavoro srl, che cumulava parecchi mesi di arretrati, costringendo i dipendenti a dover attingere al credito bancario per il sostentamento della famiglia. Dall'anno 2012, allorquando l'istante ha perso il proprio lavoro e dunque il proprio reddito, e così negli anni successivi Arena Giovanni non è stato più nelle condizioni di poter onorare completamente i propri debiti, contrattualmente assunti oltre i debiti erariali, e a causa della mancanza di un impiego stabile è stato costretto a attingere a ulteriori finanziamenti per ripianare i precedenti, cadendo in un vortice senza fine. Nel dicembre 2019, in prossimità della nascita della terzogenita (febbraio 2020), padre dell'istante, al fine di porre assistenza al figlio e alla sua famiglia e previa autorizzazione del Giudice Tutelare di competenza, ha donato ai nipoti e , figli di Arena Giovanni, l'appartamento sito in Catania via Mascalucia 50 di vani tre oltre accessori e garage (doc. 18); in tale abitazione, su cui l'istante gode di un usufrutto legale, la famiglia ha fissato la propria residenza e domicilio abituale. Nell'ottobre 2020 l'istante è stato assunto dalla Tecnorent srl cominciando a percepire una retribuzione di €. 1.836,00 lorde quale imponibile, che detratte le ritenute di legge ammonta su media annua a circa €. 1.500,00, ma non è riuscito a chiudere le pendenze economiche accumulate ormai in modo esponenziale (doc. 14).

Per far fronte ai debiti, nel dicembre 2022 Arena Giovanni ha deciso di vendere l'unico immobile di cui era proprietario unitamente alla moglie Grasso Irene, sito in Camporotondo Etneo per un importo di €. 56.000,00, di cui €. 45.000,00 sono stati pagati in favore della Prisma SPV srl, quale cessionaria del Banco di Sicilia S.p.A., creditrice della parte venditrice a estinzione del mutuo fondiario ai rogiti del Notaio Barbaro Las Casas del 3 ottobre 2007 rep.



82352; €. 5.700,00 sono stati pagati in favore del Condominio Sant'Antonio Abate Via Etna 12-32 Camporotondo Etneo creditore di parte venditrice; €. 5.300,00 sono stati pagati in favore dell'Avv. Sebastiano Zimmitti creditore di parte venditrice (doc. 7).

Tutti i pagamenti sono stati tracciati infra l'atto di compravendita citato.

Ciò non ostante l'esposizione debitoria permaneva con i creditori esposti nell'elenco allegato, rendendo oggi impossibile e oltremisura gravoso ottemperare a tutti gli impegni, soprattutto in funzione di una famiglia in crescita con figli in età adolescenziale e esigenza di vita scolastica e sociale, in funzione di un solo reddito percepito.

7. Esposizione debitoria dell'istante

Dall'analisi degli atti e dalla documentazione presentata dal debitore e di quella comunque reperita in sede di verifica compiuta dalla scrivente, si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'inadempimento del preponente che di seguito viene schematizzata e dettagliatamente elencata.

BANCHE E FINANZIARIE	NATURA DEBITO	DEBITO RESIDUO
Barclays cedente IFIS	Carta credito	€. 5.403,13
AK Nordik AB	Affidamento bancario	€. 2.890,46
Tanaro Spv Srl	Finanziamento chirografo	€. 16.261,71
Ifis Npl Investing Spa	Finanziamento chirografo	€. 12.647,09
ENTI FISCALI		
Regione Sicilia Dipartimento Finanze	Tassa proprietà Privilegio ex art. 2752 c.c.	€. 2.421,49
Totale indebitamento		€. 39.713,88

In dettaglio:

- **Barclays**, cedente di IFIS Banca, dalla documentazione in atti, il credito risulta derivante da una carta di credito n. 0004304131065087015 con un saldo debitorio di €. 5.403,13 e commissioni per €. 180,70. Il credito non risulta essere assistito da alcuna garanzia.
- **AK Nordik AB**, dalla documentazione in atti e dalla certificazione di conferma del credito trasmessa dal creditore, si è rilevato che il credito deriva da un affidamento bancario per €. 2.000,00 sottoscritto dall'istante con FinemiroBnaca S.p.A. gruppo San Paolo IMI il 15 gennaio 2005, contratto n. 3102243237, credito ceduto in data 12 dicembre 2013 a AK Nordic AB Succursale per l'Italia con saldo negativo di €. 3.089,77. Che a seguito della notifica del decreto ingiuntivo reso dal Giudice di pace di Catania in data 22 dicembre 2022, in virtù di qualche pagamento, il debito si riduceva a €. 2.890,46. Il creditore ha notificato pignoramento presso terzi.
- Tanaro Spv Srl: dalla documentazione in atti e dalla certificazione di conferma del credito trasmessa dal creditore, si è rilevato che il credito deriva dal contratto di finanziamento n. 3395725 sottoscritto con Banca Monte dei Paschi di Siena, non supportato da alcuna garanzia. Che alla data del Come da dichiarazione resa da Cerved Credit Managiament S.p.A., mandataria di Tanaro SPV srl quale cessionaria del credito Monte dei Paschi di Siena, il debito ha la consistenza di €. 16.261,71 di cui 15.064,21 per sorte capitale, €. 1.197,50 per spese liquidate nel decreto ingiuntivo e atto di precetto, oggi passato il pignoramento presso terzi.
- Ifis Npl Investing Spa: dalla documentazione in atti e non avendo l'istituto dato riscontro alla richiesta di accertamento del credito, emerge che la Ifis Npl Investing Spa è creditore dell'istante in virtù del decreto ingiuntivo 4452/2022 reso dal Tribunale di Catania per la somma di €. 7.321,11 oltre interessi di mora e spese liquidate, notificato al debitore in data 28 ottobre 2022 e divenuto esecutivo il 16 gennaio 2023. Con successivo atto di precetto notificato il 2 giugno 2023 veniva intimato il pagamento della somma di €.8.431,39 oltre interessi. Con atto di pignoramento notificato il 28 luglio 2023 veniva vincolata presso la Tecnorent srl, nella qualità di datore di lavoro del debitore, tutte le somme a qualunque titolo dovute nella misura prevista dalla legge, per un importo di €. 12.647,09.
- Regione Sicilia Dipartimento Finanze: con riferimento ai debiti presenti presso la Regione Sicilia dipartimento delle finanze, dalla documentazione in atti e dalla certificazione di conferma del credito trasmessa dal creditore, si è rilevato che il credito deriva dall'omesso versamento della tassa di proprietà sull'autoveicolo targato CE668JZ, immatricolato in data 28 febbraio 2003, relativo agli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.



Non essendo pervenuto alcun dato da Agenzia delle Entrate, Città Metropolitana Catania, Comune di Catania, INPS, e a seguito della consultazione della Centrale rischi Banca d'Italia, Crif e CTC non si rilevano ulteriori posizioni debitorie nei confronti delle istituzioni bancarie e fiscali oltre quelle sopra elencate, seppure deve rilevarsi una evidente discrasia fra le due consultazioni Banca d'Italia, da cui emergono i finanziamenti e le fragilità delle esposizioni debitorie, e CRIF da cui non emerge alcuna traccia di sofferenza finanziaria.

Per cui, dai riscontri eseguiti è possibile dichiarare che l'istante Arena Giovanni ha accumulato una passività complessiva di €. 39.713,88

- **Compenso OCC** Al predetto importo va altresì sommato il compenso a saldo da destinare all'OCC per l'attività svolta, che può stimarsi in €. 4.880,00 comprensivo di IVA e al netto degli acconti ricevuti. Si precisa che il compenso per l'attività svolta dall'OCC è stato determinato ai sensi dell'art. 16 co 5 DM 202/2014 (All.C).
- **Compenso Advisor legale**: Al predetto importo va altresì sommato, anch'esso in prededuzione, il compenso da destinare all'Advisor Legale, necessario ad assistere il ricorrente nella presentazione del piano, per un importo di €. 4.553,98 (doc. 30).

Prospetto di dettaglio del debito per spese di procedura

Creditore	Ammontare in €.		
Compenso OCC	€. 4.880,00		
Advisor legale	€. 4.553,98		
TOTALE	€ 9.433,98		

Considerati tutti gli importi esposti come debiti e le spese di procedura da corrispondere all'OCC e per l'assistenza legale, l'ammontare complessivo dei debiti a carico del proponente è di €. 49.147,86

8. Spesa media mensile del nucleo familiare del ricorrente

Al fine di quantificare le spese medie mensili sostenute dal nucleo familiare di Arena Giovanni, composto da cinque persone di cui tre figli, uno maggiorenne il



cui reddito temporaneo non è valutabile ai fini del piano di risanamento, uno in età scolare e una prescolare, ammonta a €. 1.100,00 secondo la seguente determinazione (doc.29):

alimenti e bevande	€. 550,00
Abbigliamento e calzature	€. 100,00
Spese sanitarie	€. 50,00
Energia elettrica e canoni RAI	€. 100,00
RCA	€. 70,00
Manutenzione auto e tassa possesso	€. 50,00
Spese scolastiche e libri	€. 60,00
Trasporti pubblici e privati	€. 30,00
Telefonia fissa, mobile, internet	€. 50,00
Condominio	€. 40,00
TOTALE	€. 1.100,00

Le suddette spese vengono, per quanto sopra detto, sostenute solo da Arena Giovanni, unico percettore di reddito valutabile ai fine del piano a lungo termine.

Quindi il debitore dal suo reddito mensile per il sostentamento del nucleo familiare detrae la somma di circa €. 1.100,00; attualmente sulla retribuzione opera una trattenuta portata dai pignoramenti presso terzi sopra citati per €. 571,00.

Con riferimento all'importo quantificato per la spesa minima mensile, si evidenzia che lo stesso risulta inferiore rispetto ai nuovi parametri fissati dall'art. 283 CCII co 2, ai sensi del quale l'importo necessario al mantenimento del debitore e della sua famiglia va determinato in "misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159"

Prendendo in riferimento i dati ISTAT anno 2024 è stato calcolato il reddito medio mensile al di sotto del quale la famiglia Arena verserebbe in stato di povertà, nella misura di € 1.715,94 (sito



https://www.istat.it/it/prodotti/contenuti-interattivi/calcolatori/soglia-dipoverta).

Applicando i parametri sopra esposti, l'ammontare complessivo del reddito necessario al sostentamento al nucleo familiare dell'istante composto da cinque persone sarebbe dovuto essere di €. 29.699,83 secondo la seguente parametrazione

(A) Assegno sociale anno 2024 (fonte Inps) €. 534,41 per tredici mensilità	€. 6.947,33
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà (50% di 6.947,33)	€. 3.473,66
(C= A + B) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo	€. 10.420,99
Componenti del nucleo familiare	5
(D) Parametro di equivalenza ISEE 2024 (nucleo 5 persone)	2,85
(E= CxD) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita	€. 29.699,83
(F) Reddito annuo netto del debitore 2022(€. 1.687,00 mensili x 13 mensilità)	€. 20.216,00
(G) Utilità rilevanti (F - E)	

9. revoca /inefficacia dei pignoramenti presso terzi

Come già argomentato il reddito del sig. Arena è gravato, allo stato, da ben tre pignoramenti presso terzi attivati da IFIS SPV, Tanaro srl e Ak Nordic srl.

Si ritiene che ai fini della ristrutturazione dei debiti, il reddito disponibile per il pagamento dei creditori (detratto quanto necessario per il mantenimento) debba essere considerato per intero, al lordo dal pignoramento presso terzi.

Tale considerazione scaturisce dall'applicazione dell'art. 70 CCI "Il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano..." considerato peraltro che la domanda di sovraindebitamento è intervenuta in un momento anteriore all'emissione del provvedimento di assegnazione di somme, come peraltro ribadito in ultimo dalla Corte Costituzionale sentenza n. 65 del 16 marzo 2022, per cui, nel caso di specie, seppure le somme siano già state accantonate dal momento in cui viene aperta la procedura di liquidazione mediante decreto del giudice, il terzo pignorato dovrà cessare la



corresponsione del dovuto al creditore in favore della procedura e parimenti dovrà avvenire per le somme accantonate che dovranno essere riversate in favore della procedura.

Pertanto, alla luce delle considerazioni appena esposte si chiede di:

Rendere inefficace e/o improseguibile i pignoramenti presso terzi da parte di IFIS SPV, Tanaro srl e Ak Nordik srl con devoluzione delle somme accantonate in favore della procedura anche quale acconto per l'avvio della stessa.

10. Resoconto sulla solvibilità del debitore

In ordine alla solvibilità del debitore, lo scrivente è entrato in possesso di documenti e ha visionato le banche dati a riscontro delle informazioni fornite dal debitore:

Lo scrivente gestore, ha altresì provveduto ad analizzare le movimentazioni relative al conto corrente con Iban IT53W3608105138236523336524 accesso presso Poste Italiane, intestato al sig. Arena degli ultimi 2 anni, potendo riscontrare che non è apparsa la presenza di spese voluttuarie o ingenti che possano far supporre una condotta poco diligente, o di entrate finanziarie che siano state impiegate per mero godimento delle somme, bensì destinate a finalità volta per volta sorrette da adeguati giustificativi.

In merito si riferisce altresì che alla data delle verifiche la disponibilità del c/c del Banco Posta risulta di €. 265,82 mentre sul libretto smart n.51383852 la disponibilità di euro 0,00 a ulteriore testimonianza della scarsità di risorse finanziarie attuali.

Alla luce di tanto il sig. Arena a fronte di una retribuzione mensile netta, dalle ritenute previdenziali e fiscali, di circa euro 1.500,00 sostiene spese per un totale di 1.100,00, residuerebbe, quindi, la somma di €. 400,00 mensili che verrà posta a disposizione della procedura il tutto per una durata di cinque anni.

CESSIONE DEI CREDITI FUTURI L'art. 268 co 4 CCI "Non sono compresi nella liquidazione:

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;



- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge".

Art. 142 co 2 CCI "Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi."

Alla luce del combinato disposto dell'art 168 co 4 D.Lgs. 14/2019 e art 142 co2 D.Lgs. 14/2019 il sig. Arena metterà a disposizione della presente procedura, come detto, oltre la somma di €. 400,00 al mese per i cinque anni di durata del piano di ristrutturazione a decorrere dal mese successivo alla pronuncia del decreto di omologa, i beni che gli perverranno durante la procedura e nei limiti temporali dell'esdebitazione.

Si evidenzia, che la parte di reddito mensile del debitore che dovesse ulteriormente residuare, decurtata la somma destinata alle spese mensili, sarà dallo stesso accantonata, come cuscinetto, per eventuali imprevisti familiari.

Tali versamenti verranno effettuati per la durata da operare nei cinque anni della procedura.

Tale importo costituisce l'intera somma disponibile al netto delle uscite sostenute del sig. Arena.

	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Reddito a disposizione della procedura	€.4.800,00	€.4.800,00	€.4.800,00	€.4.800,00	€.4.800,00
TOTALE	24.000,00				

11. Proposta di piano di ristrutturazione dei debiti dell'istante e indicazione dei presumibili costi della procedura

Il debitore in ottemperanza all'art. 67 D.Lgs 14/2019 "Il consumatore sovraindebitato, ..., può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento." intende sottoporre ai propri creditori un "Piano di ristrutturazione dei debiti" al fine di ripianare i debiti contratti così strutturato:



La proposta prevede il soddisfacimento dei crediti nei termini di seguito specificati, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (ipotecario, privilegiato, chirografario) mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti. In assenza di crediti garantiti da ipoteca, il debitore propone il pagamento del 100% dei crediti in prededuzione, il 50% dei crediti privilegiati ex lege ma senza garanzia e il 25% di quelli chirografari, come specificato nella seguente tabella:

creditore	Ordine di privilegi	Importo del debito	Importo falcidiato	Debito al netto di falcidia	Interessi	% di soddisfaz ione	Importo rata
OCC Protezione sociale	Prededuzi one	€.4.880,0 0	0	€.4.880,0 0	€.183,16	100%	€. 84,38
Spese gestione C/C	Prededuzi one	€.1.000,0 0	0	€.1.000,0 0	€. 37,53	100%	€. 17,30
Spese advicer legale	Prededuzi one	€.4.553,9 8	0	€.4.553,9 8	€. 170,93	100%	€. 78,74
Barclays	chirografo	€. 5.403,13	€. 4.052,35	€. 1.350,78	€. 168,75	25%	€.23,00
AK Nordik AB	chirografo	€. 2.980,46	€. 2.235,34	€. 745,11	€.93,15	25%	€. 14,00
Tanaro Spv Srl	chirografo	€. 16.261,71	€. 12.196,28	€. 4.065,42	€.508,00	25%	€. 77,00
Ifis Npl Investing Spa	chirografo	€. 12.647,09	€. 9.485,31	€. 3.161,77	€.395,00	25%	€. 60,00
ENTI FISCAL I							
Regione Sicilia Dipartime nto Finanze	Privilegio ex art. 2752 cc	€. 2.421,49	€. 1210,74	€.1.210.7 4	€.151,35	50%	€. 23,00



		0 1 707 50	6 277 42
totale	€.	€.1.707.52	€. 377,42
totale			
	20.975,80	!	
	Service Control of the Control of th	1	

Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede:

- il rimborso del 50% dei crediti iscritti ai ruoli dell'agente della riscossione con privilegio generale mobiliare ex art. 2752 co.3 cc;
- il rimborso del 25% dei rimanenti crediti chirografari;
- la soddisfazione remissoria e dilatoria dei debiti tramite il pagamento di complessivi €. 22.683,32 (di cui €. 20.975,80 Per sorte capitale e €. 1.707,52 per interessi d'ammortamento al tasso legale del 2,5% anno di riferimento 2024) da corrispondersi in rate mensili pari a €. 400,00 per un periodo di cinque anni.
- il pagamento in prededuzione delle spese di procedura con inizio dei pagamenti a decorrere da passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed entro un massimo di diciotto mesi;
- l'accantonamento in prededuzione delle spese dell'OCC a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa ed entro un massimo di diciotto mesi;
- il pagamento dei rimanenti creditori, dal diciannovesimo mese dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa, per consentire il pagamento delle spese in prededuzione;
- l'apertura di un conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine dell'OCC su cui il ricorrente effettuerà il versamento della rata, entro il giorno 16 di ogni mese. I rimborsi ai creditori verranno a cura dell'OCC con cadenza semestrale per non gravare il debitore dei costi dei bonifici. Le spese di gestione del conto corrente (apertura-chiusura costo bonifici, bolli ecc) saranno a carico del ricorrente e saranno versate su richiesta del soggetto designato dal GE. Le suddette spese non incideranno sul timing dei pagamenti e non decurteranno l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.
- le spese di registrazione della sentenza di omologa saranno a carico del ricorrente e saranno versate al momento dell'omologa direttamente al soggetto designato dal GE per gli adempimenti successivi all'omologa. Le suddette spese non incideranno sul timing dei pagamenti e non decurteranno l'ammontare della somma messa a disposizione dei creditori.

Il piano di rateizzazione prevede il soddisfacimento di tutti i creditori nell'arco temporale di cinque anni nel rispetto dell'entità e dell'ordine preferenziale



sopra specificato mediante l'applicazione del metodo di calcolo a rate costanti (metodo francese)

Il ricorrente nell'ambito della ristrutturazione del proprio debito invoca la formula della transazione novativa a saldo di quanto dovuto con liberazione di eventuali coobligati.

12. Garanzie

La garanzia di liquidità che l'istante può offrire è esclusivamente l'accantonamento del TFR (trattamento di fine rapporto) che continuerà a maturare sino alla chiusura dell'attuale rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Ritenuto che l'ammontare oggi maturato corrisponde a €. 5.447,90 come da modello CU 2024 in atti, si ritiene questo sufficiente allo stato attuale a garantire il 25 % del debito falcidiato a soddisfacimento di tutti i creditori, senza dimenticare che l'emolumento maturerà in aumento nel corso degli anni di sviluppo del piano.

Detta garanzia verrà azionata solo nel caso eccezionale che venisse meno la propria fonte di reddito.

13. Valutazione sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Ai sensi dell'art. 70 co 9 CCI: "quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria."

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria di beni immobili e dei mobili registrati posseduti dal ricorrente al fine di valutare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra soluzione sempre nel rispetto della tutela del ceto creditorio.

La valutazione sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria va effettuata avendo riguardo non soltanto al valore attribuito all'attivo patrimoniale, ma anche alla realistica probabilità di realizzo, valutando altresì i tempi che decorrono tra l'inizio della procedura di liquidazione e l'eventuale vendita, ancorché in seno alla procedura di sovrandebitamento.

Nel caso in esame il ricorrente non possiede beni immobili né mobili registrati, e l'unica procedura possibile sarebbe solo l'esecuzione presso il terzo datore di lavoro, con un pignoramento della retribuzione mensile nei limiti stabiliti dalla



legge, che, comunque, vedrebbe tutti i creditori, e ancor più quelli non muniti di titolo e ammissibili al solo rango chirografario soddisfatti con un importo mensile inferiore e in un lasso di tempo ben oltre quello prospettato nel presente piano.

Tenuto conto delle predette osservazioni, si ritiene che il piano d' ristrutturazione dei debiti proposto rappresenta la migliore soluzione formulabile nei confronti dei creditori al fine di un loro soddisfacimento.

14. Fattibilità della proposta del piano di ristrutturazione dei debiti

Il debitore tenuto conto del piano proposto, si impegna a corrispondere, nell'arco temporale di 60 mesi (cinque anni) l'importo complessivo di € 22.683,32 così come e sposto nei punti precedenti.

E' utile precisare ancora una volta che il reddito medio mensile del nucleo familiare è pari a €. 1.500,00 circa, l'accantonamento mensile in favore della procedura sarà di €. 400,00 pari a una percentuale del reddito mensile del 27% e tale da mantenere all'istante €. 1.100,00 mensili in linea con le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare.

La proposta appare, pertanto, ragionevolmente sostenibile con riferimento alla capacità reddituale del debitore mentre la rata media mensile sopra indicata di €. 400,00 sarà coperta dalla disponibilità finanziaria del debitore per tutta la durata del piano.

15. Completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

Ai sensi dell'art. 68 co 2 lett.C) D.Lgs 14/2019 la relazione dell'OCC deve altresì contenere "la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda", pertanto si rileva a tal proposito quanto segue:

- l'istanza presentata da Arena Giovanni prevede un piano di ristrutturazione dei debiti di durata quinquennale;
- al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nell'istanza sono state effettuate tutte le ispezioni presso le Banche dati pubbliche;
- è stato effettuato il riscontro dei dati con le informazioni raccolte presso le Banche dati (Banca d'Italia, CRIF, Agenzia delle entrate riscossione, PRA, INPS);



- è stato richiesto a tutti i creditori di trasmettere dichiarazione di credito in forma scritta
- sono state acquisite le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni al fine di verificare l'andamento nel corso degli anni dei redditi stessi
- i dati riportati nell'istanza di Arena Giovanni corrispondono a quelli presenti nella Centrale dei Rischi e nella precisazione dei crediti dei vari creditori;
- l'elenco analitico del patrimonio attivo del debitore è completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare del loro credito e le cause di prelazione

La scrivente è quindi nelle condizioni di esprimere un giudizio positivo ritenendo tutta la documentazione esibita completa e attendibile, verificata anche la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, ai sensi dell'art. 68 co 2 lett.c D.Lgs 114/2019.

16. conclusioni

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da piano di liquidazione controllata predisposto, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile. Invero, alla luce di quanto riportato nel presente piano, effettuando un versamento mensile di € 400,00 per la durata del piano, ossia 60 mesi a decorrere dal decreto di omologa, si ritiene essere la proposta più vantaggiosa per i creditori avuto riguardo al fatto che il debitore non è proprietario di alcun bene mobile e/o immobile di maggior valore.

Alla luce di quanto sin qui analizzato e riportato, il sottoscritto professionista incaricato,

CHIEDE

che l'ill.mo Sig. Giudice Delegato, verificata la sussistenza dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni,

VOGLIA

Omologare il piano di ristrutturazione dei debiti di Arena Giovanni

Via Gabriele D'Annunzio n. 62 - 95128 Catania mrl.lombardo@gmail.com - tel.mob. 3929619750

relazione Arena Giovanni Pag. 29 a 30



DISPORRE che non possano sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

STABILIRE idonea pubblicità alla sentenza di omologa;

FISSARE i limiti di cui all'art. 268 comma 4 lett. b); nella somma di euro 1.100,00 mensili, o nella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia o secondo equità;

DICHIARARE INEFFICACE E/O IMPROCEDIBILE ai sensi dell'art. 270 – comma 5 i pignoramenti presso terzi, con disponibilità delle somme accantonate in favore della procedura;

FISSARE nel termine di cinque anni (60 mesi) a decorrere dall'omologa del piano il tempo di esecuzione dello stesso

Con osservanza,

Catania,

Il Professionista Gestore Dell'Organismo di Composizione della Crisi Avv. Marina Rosaria Laura Lombardo

Il debitore

Arena Giovanni